

CONVENZIONE

Per

VALDISOTTO SPECTATORS PARK&RIDE – PARCHEGGIO TEMOPORANEO DI INTERSCAMBIO IN LOC. AQUILONE NEL COMUNE DI VALDISOTTO

TRA

Regione Lombardia (in seguito anche “Regione”), con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia 1, codice fiscale n. 80050050154 e partita IVA n. 12874720159, rappresentata da Aldo Colombo, nella sua qualità di Direttore della Direzione Centrale PNRR, Olimpiadi e Digitalizzazione;

e

Provincia di Sondrio (in seguito anche “Beneficiario”), con sede in Sondrio, Corso XXV Aprile 22, codice fiscale n. 00603930140 e partita IVA n. 00603930140 rappresentata da Antonio Rodondi, nella sua qualità di dirigente reggente del settore viabilità, patrimonio e idrogeologico;

e

Comune di Valdisotto (in seguito anche “Beneficiario”), con sede in Valdisotto, Via E. De Gasperi 1, codice fiscale n. 83000910147 e partita IVA n. 00073290140 rappresentata da Alessandro Pedrini, nella sua qualità di sindaco;

di seguito anche “Le Parti”

VISTO l'art. 3 bis del Decreto Legge 10/2024, convertito con modificazioni dalla Legge 42/2024, che prevede che *“Gli enti territoriali interessati dai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 possono concorrere a finanziare e svolgere attività inerenti ai Giochi e finalizzate a favorire l'impatto positivo sul territorio di rispettiva competenza dal punto di vista sociale, ambientale ed economico, secondo una pianificazione definita d'intesa con il Comitato Organizzatore di cui all'articolo 2 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, o comunque comunicata allo stesso”*;

VISTA la Legge Regionale n. 13/2025 “Assestamento al bilancio 2025-2027 con modifiche di leggi regionali” che, all'articolo 4, comma 15, prevede che *“Per consentire nell'ambito dello svolgimento delle Olimpiadi Invernali Milano- Cortina 2026 lo svolgimento di interventi e attività riguardanti la messa a disposizione, preparazione e allestimento con strutture temporanee di aree per esigenze legate alla mobilità, ai trasporti e alla logistica dell'evento, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2025 rispettivamente la spesa di euro 2.000.000,00 alla Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali*

titolo 2 “Spese in conto capitale e la spesa di euro 1.000.000,00 alla Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali titolo 2 “Spese correnti” dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027. I contributi di cui al comma precedente sono concessi agli enti locali territorialmente interessati anche in deroga alle quote indicate dal comma 2 dell'articolo 45 della l.r. 70/1983 e ai limiti percentuali del comma 2 bis della medesima legge. Con provvedimento della Giunta regionale sono definiti, previa verifica con Fondazione Milano-Cortina 2026, interventi e attività da finanziare, modalità e termini per la determinazione, l'erogazione e la rendicontazione dei contributi”;

RICHIAMATA la D.G.R. n. XII/4951 dell'8.9.2025 con la quale Regione Lombardia ha identificato gli interventi e le attività riguardanti la messa a disposizione, preparazione e allestimento con strutture temporanee di aree per esigenze legate alla mobilità, ai trasporti e alla logistica dei Giochi olimpici invernali 2026, la quantificazione economica degli interventi e attività, nonché approvato il presente schema di Convenzione;

RICHIAMATI gli Allegati A e B alla suddetta D.G.R. nei quali sono descritti e definiti le attività e gli interventi con i relativi finanziamenti e identificati i soggetti pubblici beneficiari;

CONSIDERATO che gli enti locali destinatari dei finanziamenti devono mettere a disposizione di Fondazione Milano Cortina 2026 le aree oggetto degli interventi e delle attività, una volta effettuati, in tempo utile per consentire il definitivo allestimento delle aree per i Giochi olimpici invernali 2026;

RILEVATO che la D.G.R. n. XII/4951 dell'8.9.2025:

- ha previsto per l'assegnazione dei finanziamenti di cui all'Allegato B ai beneficiari la sottoscrizione di una convenzione che definisca gli impegni delle Parti;
- ha demandato compilazioni, integrazioni e modifiche di dettaglio di detta convenzione nonché sottoscrizione della stessa al Direttore delle Direzione Centrale PNRR, Olimpiadi e Digitalizzazione;

VERIFICATO che, tra gli interventi di cui ai sopracitati Allegati, rientra “Valdisotto Spectators Park&Ride” oggetto della presente Convenzione;

**TUTTO CIÒ PREMESSO E CONDIVISO,
CON LA PRESENTE CONVENZIONE SI STABILISCE QUANTO SEGUE:**

ART. 1 OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione ha per oggetto la determinazione dei reciproci impegni tra Regione, Provincia di Sondrio e Comune di Valdisotto in ordine all'intervento:

Valdisotto Spectators Park&Ride - CUP C91B24000480002

con contributo in conto capitale a valere sulle risorse regionali di cui all'articolo 4, comma 15, della Legge Regionale n. 13/2025 "Assestamento al bilancio 2025-2027 con modifiche di leggi regionali".

ART. 2

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

La convenzione prevede il seguente intervento:

Sistemazione del terreno di un'area nella frazione di Aquilone (attualmente area di cantiere per le opere di regimazione idraulica dei torrenti Pola e Vendrello e di manutenzione straordinaria dell'arginone a difesa del fiume Adda dalle colate detritiche nonché per le opere di recupero morfologico della sponda destra del medesimo fiume Adda), quale presupposto per adibire lo stesso, da parte di Fondazione Milano Cortina, a parcheggio di interscambio temporaneo per gli spettatori (circa 2.500 stalli auto) e le workforce (circa 1.000 stalli auto) inclusiva della ricomposizione fondiaria finale per la restituzione delle aree ai proprietari.

ART. 3

RUOLO E IMPEGNI DELLE PARTI

I Beneficiari sono i soggetti destinatari del contributo, come definito all'art. 4, a valere sulle risorse regionali e responsabile della completa attuazione degli interventi e degli adempimenti previsti per il monitoraggio delle fasi di realizzazione e di rendicontazione, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di lavori pubblici.

Il Beneficiario assume il ruolo di Soggetto Attuatore (stazione appaltante).

La Regione rimane estranea ad ogni rapporto contrattuale posto in essere dai Beneficiari o in ordine alla realizzazione degli interventi.

La **Regione** si impegna a finanziare la progettazione e la realizzazione degli interventi fino a un importo massimo complessivo di euro 900.000 inclusa IVA, per messa a disposizione delle aree, lavori e somme a disposizione.

Il **Beneficiario - Provincia di Sondrio** si impegna a:

1. realizzare gli interventi previsti nel progetto di fattibilità tecnico-economica che sarà fornito dalla Fondazione Milano Cortina 2026 e gli altri che saranno ritenuti eventualmente necessari per garantire anche l'accessibilità al sito in condizioni di maggior sicurezza, nel rispetto della presente Convenzione nonché della normativa vigente con particolare riferimento alla disciplina sugli appalti pubblici;
2. garantire il puntuale svolgimento delle attività e delle lavorazioni per la successiva messa a disposizione della Fondazione Milano Cortina 2026 in tempo utile per consentire il definitivo allestimento delle aree per i Giochi olimpici invernali 2026 e comunque non oltre il 31 dicembre 2025;
3. comunicare tempestivamente l'insorgere di eventuali criticità che possono compromettere la realizzazione degli interventi, anche al fine di concordare con Regione e poi eventualmente attivare le necessarie azioni correttive.

Il Beneficiario - **Comune di Valdisotto** si impegna a:

1. mettere a disposizione le aree necessarie per la realizzazione degli interventi oggetto della presente Convenzione;
2. garantire il mantenimento in efficienza degli interventi realizzati provvedendo allo svolgimento dei seguenti servizi: effettuare servizio di pulizia neve e manutenzione del fondo;
3. definire e realizzare, al termine dei Giochi olimpici invernali 2026, la ricomposizione fondiaria per la restituzione delle aree ai legittimi proprietari, salvo impedimenti derivanti da vincoli o disposizioni di altri Enti competenti, quali – a titolo esemplificativo e non esaustivo – il Demanio, cui risultino appartenere alcune delle aree interessate. In caso di motivato impedimento che renda impossibile la restituzione delle aree, Regione Lombardia si impegna a riconoscere le spese effettivamente sostenute e opportunamente documentate dal Comune per le attività preliminari alla ricomposizione fondiaria.

Impegni generali delle Parti:

Le parti si impegnano, nello svolgimento delle attività di propria competenza, a:

- a) utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, in particolare ricorrendo a strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti;
- b) adottare, in spirito di leale collaborazione, ogni misura idonea per pervenire alla positiva e tempestiva conclusione delle attività previste nella presente Convenzione, impegnandosi a svolgere le attività a tal fine necessarie astenendosi da qualsiasi comportamento che possa compromettere e/o ritardare la realizzazione di detto scopo;
- c) garantire la massima trasparenza, disponibilità e collaborazione in tutte le fasi progettuali e realizzative degli interventi;

ART. 4

QUADRO ECONOMICO ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il Quadro Economico dei lavori di realizzazione degli interventi è riportato nell'Allegato 1 e ammonta a un importo complessivo di € 900.000 comprensivo di IVA e oneri accessori.

Il contributo di Regione pari a € 900.000, diviso tra la quota da riconoscere alla Provincia di Sondrio pari a € 700.000 e la quota da riconoscere al Comune di Valdisotto pari a € 200.000, ha destinazione vincolata e sarà erogato ai Beneficiari entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione.

A seguito dell'ultimazione degli interventi e del completamento di tutte le spese ad essi connesse, la Provincia di Sondrio ed il Comune di Valdisotto trasmetteranno, entro 90 giorni, il quadro economico finale degli interventi.

Qualora il contributo riconosciuto in capo al singolo Beneficiario e rideterminato in base al quadro economico finale risulti inferiore a quanto a questi erogato, il

Beneficiario è tenuto alla restituzione, senza applicazione di interessi, della corrispondente quota parte delle somme in eccedenza erogate; qualora il contributo riconosciuto in capo al singolo Beneficiario e rideterminato in base al quadro economico finale risulti superiore a quanto a questi erogato, la quota eccedente il contributo già erogato a ciascuno non è oggetto di riconoscimento da parte di Regione.

Il contributo regionale verrà riconosciuto ai beneficiari unicamente se i relativi impegni di spesa saranno stati assunti dopo l'8.9.2025, data di approvazione della D.G.R. n. XII/4951/2025.

ART. 5 VERIFICHE

Regione potrà effettuare verifiche in loco per le quali il Beneficiario dovrà offrire la massima collaborazione.

Il Beneficiario si impegna a:

- acconsentire e favorire lo svolgimento di tutte le verifiche disposte da Regione, anche mediante sopralluoghi;
- conservare presso la sede operativa e mettere tempestivamente a disposizione, laddove richiesto dalle competenti strutture regionali, tutta la documentazione relativa agli interventi;
- conservare la documentazione originale di spesa per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data dell'erogazione del contributo ricevuto.

ART. 6 VALIDITÀ ED EFFICACIA DELLA CONVENZIONE

Fatto salvo quanto previsto all'art. 4 circa gli impegni di spesa eventualmente già assunti, la presente Convenzione è valida ed efficace a partire dalla data della sua sottoscrizione sino alla conclusione degli impegni assunti.

ART. 7 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per eventuali controversie relative alla validità, interpretazione o esecuzione della presente Convenzione la competenza territoriale è del Foro di Milano.

Art. 8 TRATTAMENTO DATI

Le Parti dichiarano reciprocamente che le attività derivanti dalla presente Convenzione non comportano il trattamento dei dati personali e che - nell'eventualità di tale occorrenza - si impegnano ad applicare quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (c.d. "codice Privacy") e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

Il presente atto viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale delle Parti.

REGIONE LOMBARDIA

ALDO COLOMBO

PROVINCIA DI SONDRIO

ANTONIO RODONDI

COMUNE DI VALDISOTTO

ALESSANDRO PEDRINI

Allegato 1: QUADRO ECONOMICO

Allegato 1 – QUADRO ECONOMICO

Denominazione intervento: Valdisotto Spectators Park&Ride

VOCI	IMPORTI (€)
Lavori a misura, a corpo, in economia	€ 289.192,00
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€10.000,00
Lavori in economia, previsti dal progetto ed esclusi dall'appalto	-
Rilievi, accertamenti e indagini	-
Allacciamenti ai pubblici servizi	-
Imprevisti e spese legali	€ 80.001,92
Acquisizione aree o immobili, pertinenti indennizzi, mantenimento in efficienza aree, ricomposizione fondiaria (*) - IVA inclusa	€ 200.000,00
Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione (art. 113 D. Lgs. 36/2023) – 2%	€ 5.983,84
Eventuali spese per commissioni giudicatrici	-
Spese tecniche per professionisti esterni (progettista, DL coordinatore sicurezza) – IVA e oneri inclusi	€ 27.000,00
Spese tecniche per professionisti esterni (geologo) – IVA e oneri inclusi	€ 4.000,00
Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	-
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste nel capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed eventuali altri collaudi specialistici	-
Canoni demaniali per escavazione	€ 68.000,00
IVA (22% su lavori e oneri sicurezza)	€ 65.822,24
Intervento secondario (lavori e somme a disposizione inclusi) per garantire l'accessibilità al sito	€ 150.000,00
Totale intervento	€ 900.000,00
Totale Contributo Regione Lombardia	€ 900.000,00

(*) attività in capo al Comune di Valdisotto